

**STATUTO DI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE  
GLI AQUILONI**

**Art. 1 - Denominazione e Sede**

È costituita un'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "GLI AQUILONI ONLUS" con sede in Milano Corso Lodi 127. L'Associazione ha una durata illimitata nel tempo ed è senza scopo di lucro, regolata a norma dal Titolo I, Capo III, art.36 e segg. Del C.C., dal D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente statuto. Essa ha l'obbligo di fare uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno Distintivo o comunicazione al pubblico, della locuzione di "Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS"

**Art. 2 - Oggetto sociale**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore della donna nei settori dell'assistenza socio-sanitaria (come previsto dall'art. 10, lettera a, comma 1, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) della inclusione sociale, della tutela dei diritti civili, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.


L'Associazione in particolare si propone di offrire un servizio di consulenza medica e sanitaria, psicologica, sociale, giuridica, con l'obiettivo primario di fornire assistenza e sostegno alla donna di ogni Paese d'origine presente sul territorio lombardo durante il periodo della gravidanza e della maternità, fasi naturali del ciclo di vita che espongono la donna a cambiamenti psicorelazionali all'interno della famiglia, sia tradizionale che nelle diverse forme familiari attuali, e la sollecitano alla ricerca di nuovi assetti sia nei rapporti con il contesto socioculturale nel quale vive che nella comunità nella quale abita.

L'Associazione declina le proprie attività di servizio alla persona avvalendosi di un'équipe interdisciplinare sociosanitaria attraverso un approccio multi professionale sinergico e integrato con Enti, Istituzioni, ed altre Associazioni svolgendo le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può stipulare accordi, convenzioni e intese con istituzioni sia pubbliche che private.

**Art. 3 - Attività Istituzionali**

Come definito nel precedente articolo, per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, l'Associazione GLI AQUILONI ONLUS specifica le linee guida in accordo con la normativa vigente nazionale e regionale in materia sociosanitaria e sanitaria per le attività del



consultorio familiare (L. 405/78) avviato nella propria sede. Senza oneri a carico degli utenti fatti salvi quelli previsti dal sistema sanitario regionale. Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione promuove:

a. Attività cliniche

Ostetricia e ginecologia; Psicodiagnosi; Sostegno psicologico; Psicoterapia; Counselling integrato socioeducativo.

b. Azioni di Orientamento sociale e Consulenza Legale

Sportello di ascolto e orientamento nei servizi; Assistenza sociale; Mediazione linguistica-culturale; Mediazione familiare; Consulenza legale.

c. Programmi di Promozione prevenzione ed educazione alla salute

attività di prevenzione e di promozione della salute declinate in programmi di educazione sessuale, in interventi formativi ed informativi sulla procreazione responsabile, in percorsi di formazione dei giovani al ruolo di futuri genitori. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione inoltre progetta e realizza tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Tra queste:

- Attività di Formazione e sensibilizzazione

Conferenze, convegni, seminari, attività di sensibilizzazione sui temi della tutela dei Diritti civili, dell'inclusione sociale, della cultura dell'infanzia, della prevenzione del disagio individuale

- Studio e di Divulgazione

Creazione di un osservatorio permanente per lo studio delle variabili e per l'elaborazione dei dati raccolti al fine di spiegare e interpretare le evoluzioni di atteggiamenti e comportamenti psicosociali relativi alle rappresentazioni socioculturali di salute nel contesto della comunità; divulgazione degli Studi dell'osservatorio permanente mediante pubblicazioni e convegni.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni,

pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 4 - Soci**

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

#### **Art. 5 - Assunzione della qualifica di Socio**

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare domanda motivata per iscritto al Consiglio Direttivo, con allegati la dichiarazione di accettazione senza riserve dello statuto dell'Associazione e proprio c.v..

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario è a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo; a seguito della comunicazione di delibera favorevole, il socio versa la quota di Associazione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 6 - Diritti e Doveri dei Soci**

Sono soci dell'Associazione:

i Soci Fondatori, i quali hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto;

i Soci Ordinari secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 5;


i Soci Onorari, nominati direttamente dal Consiglio Direttivo tra le persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie

- a frequentare l'Associazione e collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative



- a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività
- al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

**Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio**

I soci possono essere espulsi o radiati dall'Associazione quando non rispettino le disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e di altri eventuali regolamenti, delle delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie; oppure quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione; o quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota associativa annuale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione; o ancora, per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente e in ogni momento, a mezzo di comunicazione scritta di dimissioni inviata al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

**Art. 8 - Organi della Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo composto dal Presidente, il Vice Presidente, il Segretario
- il Collegio dei Revisori Legali qualora nominato
- il Collegio dei Probiviri qualora nominato

**Art. 9 - Assemblea dei Soci**

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo

entro dieci giorni dalla data in cui viene richiesta.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma ma con mezzi idonei a comprovare la ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno cinque giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.

L'assemblea in sede straordinaria delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di almeno tre quinti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (ai sensi dell'art. 21, c.3, del c.c.); ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto con il voto favorevole di maggioranza semplice.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.


L'assemblea in sede ordinaria approva e delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, il bilancio preventivo e consuntivo, i regolamenti e le questioni attinenti alla gestione sociale, compresa l'eventuale esclusione di soci, ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

Gli amministratori non hanno diritto al voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'assemblea inoltre provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.

In assemblea è ammessa delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega. Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo quanto decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.



Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorchè non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

#### **Art. 10 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto, e potrà compiere gli atti che non siano espressamente riservati all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci promotori-fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto
- b. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti
- c. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali
- d. redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei soci
- e. predisporre gli eventuali regolamenti che si rendessero

- necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci
- f. deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci
  - g. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione
  - h. pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale
  - i. adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che non siano competenza dell'assemblea dei soci
  - j. conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge
  - k. nominare il Segretario.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro sette giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, ma con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del socio nominato segretario dal Presidente fra i presenti.

In seno al consiglio non è ammessa delega. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.


#### **Art. 11 - Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio, è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faded stamp. The signature is a stylized, cursive letter 'A' or similar character. The stamp is mostly illegible but appears to be a circular official seal.

dell'Associazione.

Ferme restando le funzioni di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a. curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo
- b. intrattenere i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni
- c. sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione
- d. curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario
- e. adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione
- f. esercitare ogni altra funzione a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

#### **Art. 12 - Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con le sue stesse funzioni, previo rilascio di apposita procura.

#### **Art. 13 - Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica cinque esercizi e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente alle funzioni ad esso conferite al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, funzioni di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Egli, in particolare:

- a. provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione
- b. nelle materie di sua competenza, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli atti del Presidente.

#### **Art.14 - Collegio dei Revisori**

L'assemblea dei soci, qualora lo riterrà opportuno, potrà eleggere un Collegio dei Revisori, organo composto di tre membri nominati tra persone esperte di amministrazione che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei revisori contabili, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Qualora sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art.15 - Collegio dei Proviviri**

L'assemblea dei soci, se lo riterrà opportuno, potrà eleggere un Collegio dei Proviviri composto da tre Membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.


#### **Art.16 - Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione
- b. fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio
- c. da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo



d. da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

#### **Art. 18 - Entrate**

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 17
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

#### **Art. 19 - Bilancio**

L'esercizio della Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura del revisore, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea entro il 31 marzo di ciascun anno.

#### **Art. 20 - Utili di Gestione**

L'Associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura, ed impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle direttamente connesse.

**Art.21 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

1. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo
2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini
3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione ed eventuali eccedenze attive, risultanti dai bilanci di liquidazione, dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ad enti ed organismi con qualifica di ONLUS operanti in analogo settore o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96.

**Art. 22 - Norme di Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Firmato: Chiatto Simona, Pontonio Chiara Anna Maria, Caretta Elena Francesca, Bianchi Franca Lucia, Scalzone Pietro, Alessandro De Cicco Notaio (sigillo)

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

